



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 28 del mese di marzo dell'anno 2025 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 215 del 28/03/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRA UNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRA UNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 243 in data 25/03/2025 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesso che la ASST dei Sette Laghi di Varese è stata individuata dalla Regione Lombardia come Polo Universitario di Varese ed è in rapporto convenzionale esclusivo, ai fini della formazione post laurea, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria;

richiamati:

- l'art. 27 D.P.R. 11.7.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa didattica" che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'art. 20 del D.Lgs 17.8.1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE" che sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in un'azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- l'art. 3 del D.I. 4.2.2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" che prevede che ogni scuola di specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999 e s.m.i.;



- il D.I. 13.6.2017 n. 402 “Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” che ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola;

considerato che l’art. 1 comma 2 dell’allegato 1 del sopra citato D.I. 402/2017 prevede nello specifico che:

- le Scuole di specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l’attività richiesta per la formazione di specializzandi;
- per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- le reti formative vengono articolate, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;
- una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

richiamata la deliberazione n. 259 del 12.4.2019 con la quale si autorizzava il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Milano per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattico integrativi della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, per una durata di quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione (scadenza 13.5.2023);

preso e dato atto che, al fine di istruire correttamente la procedura amministrativa per l’attivazione del nuovo rapporto convenzionale, si è provveduto, con e-mail del 5.7.2024, ad espletare i necessari adempimenti istruttori presso l’Ateneo dell’Insubria chiedendo il “nulla osta” del medesimo;

preso atto che con e-mail dell’8.7.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 56051, l’Università degli Studi dell’Insubria ha confermato il “nulla osta” al rinnovo della convenzione sopra citata;

dato atto che questa ASST in data 12.7.2024, con nota PEC prot. n. 57530, proponeva all’Università degli Studi di Milano di rinnovare la convenzione per la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, allegando l’elenco delle strutture e delle apparecchiature poste a disposizione della Scuola per la formazione degli specializzandi;

vista e richiamata la PEC prot. n. 26858 del 5.3.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 20108, con la quale l’Università degli Studi di Milano comunicava che era stata approvata la stipula della convenzione per l’utilizzo di strutture extra universitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente e trasmetteva lo schema di convenzione per una condivisione;

vista e richiamata la PEC dell’11.3.2025, prot. n. 21624, con la quale l’ASST dei Sette Laghi trasmetteva all’Università degli Studi di Milano il testo della convenzione con alcune modifiche;



vista e richiamata altresì l'e-mail del 18.3.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 23876, con la quale l'Università degli Studi di Milano concordava le modifiche proposte;

preso e dato atto che, con il suddetto accordo l'Azienda mette a disposizione dell'Ateneo di Milano, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente, le strutture, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale facente capo alla dipendente S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva così come meglio disciplinato nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

considerato che l'adesione alla proposta di stipula della convenzione in argomento è pienamente coerente con l'obiettivo di sviluppare le attività aziendali nel senso di una sempre più qualificata risposta alle esigenze dei cittadini, da un lato, e di attenzione, dall'altro, alla crescita di un sempre maggiore livello scientifico complessivo del nosocomio varesino;

visto il parere favorevole espresso in data 20.3.2025 dal Direttore della S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;

esaminata la convenzione di che trattasi, definita, sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre la sottoscrizione della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extra universitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente che entrerà in vigore a partire dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio (4 anni), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;



assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extra universitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente, che viene allegata in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);
2. di dare atto che la suddetta convenzione entra in vigore a partire dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio (4 anni), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dando mandato alla medesima di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza ivi inclusi quelli connessi alla Medicina del Lavoro, alla Sorveglianza Sanitaria e alla Formazione nonché, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, alla S.C. Direzione Medica Varese ed al Direttore della S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;
4. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore della S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore della Struttura vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti ex art. 30 comma 1 GDPR e del registro delle attività di trattamento dati per conto di (altri) Titolari del Trattamento ex art. 30 comma 2 GDPR. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i.";
5. di evidenziare che, il Direttore della S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva deve curare, per quanto di competenza gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in conformità al Re-



golamento aziendale approvato con deliberazione dell'ASST dei Sette Laghi n. n. 315 del 24.5.2023 avente ad oggetto: "Regolamento interno per l'individuazione dei soggetti delegati dal datore di lavoro, quali dirigenti e preposti, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché dei principali obblighi ad essi attribuiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro: parziale modifica";

6. di attribuire al Dott. Damiano Ghilotti, Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, la delega alla sottoscrizione della convenzione con l'Università degli Studi di Milano, per l'utilizzo di strutture extra universitarie ai fini didattico integrativi della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE

Tra

L'Università degli Studi di Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata *omissis* il *omissis*, domiciliata per la carica in Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano; (di seguito indicato Università)

e

l'ASST Sette Laghi, con sede legale in Varese, Viale Borri, 57, P.IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.6.2024 (di seguito indicato Ente Convenzionato)

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.*;
- il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca approvato con Delibera della Giunta Regionale n. XI/ 7437 del 30/11/2022;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;

- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;

Premesso che

- l'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'Ente Convenzionato con nota del 12.07.2024 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:
 - Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data 22-23.07.2024;
 - Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 23.09.2024;
 - Senato Accademico in data 22.10.2024

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

L'Ente Convenzionato si impegna a non stipulare altre convenzioni con Scuole della medesima tipologia di altro Ateneo per l'utilizzo della struttura posta a esclusiva disposizione della Scuola dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 3

Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 15 comma 2.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come “collegata” ai sensi del D.I. n° 402/2017.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato “A”, unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5

Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente ed il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'Ente, nonché il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, che al termine del periodo svolto deve essere

vistato dalla Direzione dell'Ente e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile della U.O. convenzionata presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Ente il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente Convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 8

Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato

È a carico dell'Ente Convenzionato la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale secondo quanto disposto dall'art. 3 comma quarto del D. Interministeriale n. 68/2015.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente Convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente

(art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i soggetti destinatari della presente convenzione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'Ente Convenzionato.

L'Ente Convenzionato si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.Lgs n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della "Formazione specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011. La formazione generale è in ogni caso a carico dell'Università;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.Lgs n. 81/08 informando il servizio di medicina preventiva dell'Università in merito a eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

L'avvio della frequenza presso l'Ente convenzionato è subordinato alla presentazione della "Idoneità specifica alla mansione" del medico in formazione specialistica, emessa dal Medico Competente dell'Università.

Ai fini del coordinamento della protezione e sicurezza dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l'ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt.109, 112, 113 e 115 del D.Lgs 101/2020 e s.m.i., si rinvia all'Accordo unico stipulato dall'Ateneo ai fini degli obblighi e delle responsabilità di cui al d.lgs. n. 81/2008 e al d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 con l'Ente preposto alla sorveglianza fisica e sanitaria degli specializzandi in Malattie dell'Apparato Digerente, individuato nel caso specifico nell' IRCCS Multimedica, quale Polo ospedaliero convenzionato di primo accesso (POC1), e all'Addendum allegato all'Accordo unico che regola i rapporti tra Ateneo, Poli ospedalieri di primo accesso ed enti ospedalieri convenzionati successivi facenti parte della rete formativa delle singole scuole

Art. 11

Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, know-how e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e di quelle per le quali la parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono, abbia dato il proprio consenso scritto.

Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

La presente clausola di riservatezza è a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto convenzionale.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di

polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per l'Ente Convenzionato, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione.

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo: asst-settelaghi.it/web/guest/privacy1 ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n.

679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 13

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 14

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 (quattro)anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo Pec non oltre il termine di 1 mese prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo. La convenzione è da intendersi prorogata per il periodo necessario al completamento del relativo iter deliberativo.

Qualora la manifestazione di intenti dovesse pervenire successivamente, le Parti si determineranno per la proroga degli effetti della convenzione per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione dell'accordo.

Art. 15

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 16

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 17

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta

di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ente Convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 2016/7366 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano, li

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO
LA RETTRICE
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

PER L'ASST DEI SETTE LAGHI
per delega di firma del Direttore Generale
IL DIRETTORE F.F.
S.C. Affari Generali e Legali
Dott. Damiano Ghilotti

Allegati:

Allegato "A": descrizione struttura

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "A" (Allegato da compilarsi a cura dell'Ente convenzionato)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE
DELLA SCUOLA SC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

CODICE NSIS U.O. 58.0

DIRETTORE U.O. Prof. Sergio Segato

STRUTTURA SANITARIA ASST dei Sette Laghi. Varese
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	NO X Rinnovo Convenzione
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	NO X
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	
	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

cd 9 1

STANDARD STRUTTURALI	Limiti minimi di accettabilità	SI/NO	Evidenza(ubicazione)
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Degenze	SI N° Posti Letto 16 + 1 PT MAC	Nuovo Monoblocco Ospedale di Circolo Varese
	Day Hospital	si	
	Ambulatori	SI	
	Ecografia diagnostica e terapeutica	SI /NO	
	Endoscopia diagnostica e terapeutica	NO	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nello Ospedale che ospita l'U.O.
B) ANNESSI* *almeno uno degli standard annessi deve essere necessariamente presente nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed almeno uno deve essere necessariamente presente nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Laboratorio di fisiopatologia digestiva	SI	
	Nutrizione clinica	NO	SI

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Evidenza(ubicazione)
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLE AZIENDE CHE OSPITANO LE STRUTTURE DI SEDE E QUELLE COLLEGATE	Radiologia diagnostica ed interventistica	X	
	Anatomia Patologica	X	
	Medicina di laboratorio	X	
	DEA di 1° o 2° livello	X	

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO	Medici	13

Handwritten marks: a checkmark and the number 2.

PERSONALE SANITARIO	Tecnici	0
	Personale Infermieristico	25

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.l. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.l. 402/2017 per la struttura collegata
A) RICOVERI ANNUI	DEGENZA E/O DAY HOSPITAL BIC MAC	645 degenza 126 DH 94 BIC 324 MAC	N. 800	N. 400
PROCEDURE ENDOSCOPICHE	DIAGNOSTICHE	14299	N. 3.000	N.1.500
	TERAPEUTICHE	1588	N. 1.000	N. 500
PROCEDURE ECOGRAFICHE	DIAGNOSTICHE	550	N. 1.000	N. 500
	TERAPEUTICHE/ INTERVENTISTICHE	no	N. 150	N. 75
AMBULATORIO	GENERALE E SPECIALISTICO DAY SERVICE	6.018 prime visite e controlli	N. 2.500	N. 1.250

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI	Indicare il Volume annuale dell'U.O.
<p>Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.</p> <p>* Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione</p>	
Avere seguito pazienti distribuiti tra le principali patologie gastroenterologiche, epatiche, biliari, pancreatiche, nutrizionali di cui almeno 1/3 di natura neoplastica partecipando inizialmente, e quindi in prima persona, con la supervisione dei Tutors, alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici adeguati ed appropriati basati sulle conoscenze derivate dall'evidenza clinica e alla valutazione critica dei casi clinici stessi	x
Aver presentato casi clinici negli incontri didattici della Scuola	x

sd *Q³*

Avere eseguito attivamente sotto supervisione e acquisita progressiva autonomia all'esecuzione di esofagogastro duodenoscopia con almeno 20 legature di varici esofagee, 25 emostasi, e 25 polipectomie	x
Avere eseguito attivamente sotto supervisione e acquisita progressiva autonomia all'esecuzione di colonscopia totali di cui 1/3 completate da interventi di Polipectomia	x
Avere partecipato attivamente all'esecuzione di biopsie epatiche ecoguidate e/o punture addominali	
Avere partecipato attivamente all'esecuzione di ecografie diagnostiche di interesse gastroenterologico con esecuzione personale di almeno 1/3	x
Avere partecipato attivamente ad un adeguato numero delle seguenti attività: endoscopie terapeutiche; eco-endoscopie; colangio-pancreatografie retrograde, posizionamento di stents, dilatazioni di stenosi e mucosectomie	x
Avere partecipato a un adeguato numero di procedure manometriche	
Avere condotto sotto supervisione un adeguato ed appropriato numero di procedure di proctologia	x
Aver partecipato alla gestione clinica di pazienti pre e post trapianto epatico	
Aver partecipato sotto supervisione alla gestione clinica, diagnostica-terapeutica di prestazioni di oncologia digestiva	x
Avere condotto sotto supervisione un adeguato ed appropriato numero di interventi di nutrizione clinica (enterale e parenterale)	x

Timbro e firma dell'Ente
IL DIRETTORE SANITARIO
 Dr.ssa Adelina Satrio

Visto Il Direttore della Scuola

Da compilare da parte della Scuola di Specializzazione

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come:

Struttura di Sede / Struttura Collegata

(cerchiare la voce interessata)

24

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 215 del 28/03/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRA UNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 28/03/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio